

Napoli, li 30 maggio 2022

Spett.le

ASL SALERNO

pec: provveditore@pec.aslsalerno.it

pec: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

e p.c.

RTI COOPSERVICE/ALFREDO CECCHINI

Pec: gare.coopservice@legalmail.it

Oggetto: Convenzione “GLOBAL” - Aggiudicazione determinazione n. 68 del 03/04/2017 – RTI COOPSERVICE/ALFREDO CECCHINI SPA – Rep. 56/17 – nulla osta subappalti Paravia Elevator’s Service srl

Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 29/08/2017 Rep. 56/17 con il **RTI COOPSERVICE/ALFREDO CECCHINI SPA**, si precisa che la **ALFREDO CECCHINI SPA** ha subappaltato l’esecuzione delle prestazioni di seguito indicate:

- **PARAVIA ELEVATOR’S SERVICE SRL:** manutenzione degli impianti elevatori da eseguirsi presso gli immobili dell’Amministrazione Contraente Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla , ed eventuali ulteriori distretti e/o presidi per l’importo di Euro 60.168,00 oltre IVA con decorrenza dalla data di autorizzazione e fino al 28.02.2023.

Inoltre, si invita l’Azienda Ospedaliera in epigrafe a verificare, ai sensi dell’art. 118, comma 2, n. 2 del D.Lgs 163/2006, che il contratto di subappalto venga depositato almeno 20gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Si invita altresì a verificare che le prestazioni oggetto di subappalto rientrino nel limite del 30% così come previsto dal D.Lgs. 163/2006.

Si rappresenta che la Soresa Spa, all'esito dell'istruttoria inerente alla verifica della sussistenza in capo alla ditta subappaltatrice delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (applicabile *ratione temporis* all'appalto in oggetto) non ha potuto verificare la insussistenza di “*violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse* ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006, in quanto, l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, seppur più volte compulsata, ad oggi non ha ancora reso la certificazione di regolarità fiscale per la Paravia Elevator's Service srl.

Pertanto, al fine di poter procedere con la esecuzione dei lavori, si rilascia nulla osta provvisorio.

Distinti saluti.

Direzione Affari Legali
So.Re.Sa. SpA



CONTRATTO DI SUBAPPALTO

- 1) l'Impresa Alfredo Cecchini S.r.l., con sede in Roma frazione Santa Palomba (Area Industriale) CAP 00134 Via delle Cosmee snc d'ora in poi indicata come subappaltante, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Cecchini;
- 2) l'Impresa Paravia Elevators' Service S.R.L., con sede in Salerno (SA) CAP 84131 Via San Leonardo n° 26, d'ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del Legale Rappresentante Vincenzo Picariello nato a Salerno il 04.07.1976 residente a Torino Strada del Morozzo 14/34 Codice Fiscale PCRVCN76L04H703P

Premesso che

- l'impresa subappaltante deve eseguire l'appalto SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE – MULTISERVIZIO TECNOLOGICO – DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLE ASL ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA LOTTO 4 - 5, per conto del committente So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9, 80143 Napoli NA;
- il contratto principale è stato stipulato in data 29/08/2017;
- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla Paravia Elevators' Service S.R.L. Subappaltatrice la parte di contratto inerente la manutenzione dei sistemi di elevazione e trasferimento da eseguire presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente "Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla ed eventuali ulteriori distretti e/o presidi.
- che la ditta subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Salerno al n. 00299810655 del registro delle imprese;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1 - Oggetto del contratto

- L'impresa subappaltante, che ha eseguito i sopralluoghi ed è a conoscenza dello stato degli impianti, affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente la manutenzione degli impianti elevatori da eseguire presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente "Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla ed eventuali ulteriori distretti e/o presidi.

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della Committenza.

Art. 2 - Prezzi

L'importo del presente contratto di subappalto è pari a € 60.168,00 (sessantamila seicentotrentotto/00) complessivi annui oltre Iva come per legge. L'importo si considera fisso e invariabile e non soggetto ad alcuna variazione durante la esecuzione, salvo gli specifici aggiornamenti previsti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 554/1999 e dal D.Lgs 163/2006

I compensi verranno liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante; alla impresa subappaltante faranno capo gli oneri di comunicazione previsti dall'art.18 della legge n. 55/1990.

L'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere i lavori da eseguire in subappalto e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

In caso di mancato raggiungimento del corrispettivo complessivo presunto, le parti convengono che il subappaltante corrisponderà al Subappaltatore esclusivamente l'importo delle attività effettivamente eseguite, come da consuntivi regolarmente approvati

Art. 3 - Oneri a carico della impresa subappaltante

Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice

L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni previste dal contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: 28 febbraio

2023.

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
- le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza. La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto

La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subappaltante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento (se previsto) e nel relativo piano operativo.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno nel seguente modo: SAL mensile a mezzo bonifico bancario 90 gg d.f.f.m.

Art. 8 - Tempi di esecuzione

L'impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'impresa subappaltatrice di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 10 - Recesso dal contratto

E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

Art. 11 - Foro competente

Il presente contratto è disciplinato dalla normativa italiana e per quanto non previsto nello stesso, le parti fanno espresso rinvio al Codice civile ed alla normativa sui lavori pubblici per quanto applicabile.

In caso di insorgenza di una controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, le parti si obbligano ad esperire - prima di agire giudizialmente - il procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, avanti ad un Organismo ad esso preposto competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Nel caso di mancata definizione della controversia attraverso una composizione amichevole si stabilisce che il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Art. 12 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 ("Gdpr") così come integrato dal d.lgs 196/2006 ed emendato dal d.lgs 101/2018, la Società subappaltatrice dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Alfredo Cecchini S.r.l. e di aver preso visione dell'informativa disponibile sul sito www.cecchini.eu.

Art. 13 - Clausole finali

La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante (Committente).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.


Il subappaltatore dichiara di conoscere e di aderire ai principi di anticorruzione, responsabilità sociale nonché ai principi adottati dal modello di gestione redatto in conformità al d.lgs 231/01 consultabile sul sito www.cecchini.eu. Il mancato rispetto dei suddetti principi comporterà l'immediata risoluzione del contratto ed ogni azione conseguente per l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Alfredo Cecchini S.r.l."

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola del presente Contratto è stata oggetto di negoziazione e concertazione e, pertanto, non ricorrono le condizioni di applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Roma, li 30 novembre 2021

Il Subappaltante

Alfredo Cecchini s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
Ing. Paolo Cecchini



Il subappaltatore

paravia elevators' service s.r.l.
L' amministratore delegato
Vincenzo Picariello



CONTRATTO DI SUBAPPALTO

- 1) l'Impresa Alfredo Cecchini S.r.l., con sede in Roma frazione Santa Palomba (Area Industriale) CAP 00134 Via delle Cosmee snc d'ora in poi indicata come subappaltante, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Cecchini;
- 2) l'Impresa Bruno S.R.L., con sede in Grottaminarda (AV) CAP 83035 Strada Statale 91 Km.0,600 statale per la Baronia, d'ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bruno Giuseppe

Premesso che

- l'impresa subappaltante deve eseguire l'appalto SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE – MULTISERVIZIO TECNOLOGICO – DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLE ASL ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA LOTTO 4 - 5.per conto del committente So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9, 80143 Napoli NA;
- il contratto principale è stato stipulato in data 29/08/2017;
- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla ditta Bruno S.r.l. Subappaltatrice la parte di contratto riguardante le attività di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e controllo a sei mesi nonché la reperibilità H24 sul cantiere di un tecnico fino alla scadenza del contratto o, da eseguire presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente "Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla, come da elenco allegato.
- che la ditta subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Avellino al n. 01713250643 del registro delle imprese;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'impresa subappaltante, che ha eseguito i sopralluoghi ed è a conoscenza dello stato degli impianti, affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente le attività di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e controllo a sei mesi nonché la reperibilità H24 sul cantiere di un tecnico fino alla scadenza del contratto da eseguirsi presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla, con i relativi Presidi Esterni, come da elenco allegato.

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della Committenza.

Art. 2 - Prezzi

L'importo presunto del presente contratto di subappalto è pari a € 17.000,00 (diciasettemila/00) complessivi oltre Iva come per legge. Il servizio sarà computato "a misura" sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dal subappaltatore. L'importo si considera fisso e invariabile e non soggetto ad alcuna variazione durante la esecuzione, salvo gli specifici aggiornamenti previsti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 554/1999 e dal D.Lgs 163/2006

I compensi verranno liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante; alla impresa subappaltante faranno capo gli oneri di comunicazione previsti dall'art.18 della legge n. 55/1990.

L'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere i lavori da eseguire in subappalto e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

In caso di mancato raggiungimento del corrispettivo complessivo presunto, le parti convengono che il subappaltante corrisponderà al Subappaltatore esclusivamente l'importo delle attività effettivamente eseguite, come da consuntivi regolarmente approvati

Art. 3 - Oneri a carico della impresa subappaltante

Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice

L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni previste dal contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: 31/12/2022

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
- le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza. La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto

La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subappaltante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento (se previsto) e nel relativo piano operativo.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno nel seguente modo: 50 % dopo la prima visita e saldo dopo la seconda, con bonifico bancario 90 gg d.f.f.m.

Art. 8 - Tempi di esecuzione

Data ultimazione lavori 31/12/2022. L'impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'impresa subappaltatrice di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

Art. 10 - Recesso dal contratto

È facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

Art. 11 - Foro competente

Il presente contratto è disciplinato dalla normativa italiana e per quanto non previsto nello stesso, le parti fanno espresso rinvio al Codice civile ed alla normativa sui lavori pubblici per quanto applicabile.

In caso di insorgenza di una controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, le parti si obbligano ad esperire - prima di agire giudizialmente - il procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, avanti ad un Organismo ad esso preposto competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Nel caso di mancata definizione della controversia attraverso una composizione amichevole si stabilisce che il

Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Art. 12 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (“Gdpr”) così come integrato dal d.lgs 196/2006 ed emendato dal d.lgs 101/2018, la Società subappaltatrice dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Alfredo Cecchini S.r.l. e di aver preso visione dell’informativa disponibile sul sito www.cecchini.eu.

Art. 13 - Clausole finali

La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante (Committente).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Il subappaltatore dichiara di conoscere e di aderire ai principi di anticorruzione, responsabilità sociale nonché ai principi adottati dal modello di gestione redatto in conformità al d.lgs 231/01 consultabile sul sito www.cecchini.eu. Il mancato rispetto dei suddetti principi comporterà l'immediata risoluzione del contratto ed ogni azione conseguente per l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Alfredo Cecchini S.r.l.”.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola del presente Contratto è stata oggetto di negoziazione e concertazione e, pertanto, non ricorrono le condizioni di applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Roma 30 novembre 2022

Il subappaltante

Alfredo Cecchini srl

L'AMMINISTRATORE

Ing. Paolo Cecchini



Il subappaltatore

BRUNO s.r.l.
Via S.S. 91 Km. 0,600
83035 Grottole (AV)
Tel. (0825) 445121 - Fax 445130
C.F. e P. IVA: 01713250643



CONTRATTO DI SUBAPPALTO

- 1) l'Impresa Alfredo Cecchini S.r.l., Cod. fisc.: 03770941007, con sede in Roma frazione Santa Palomba (Area Industriale) CAP 00134 Via delle Cosmee snc d'ora in poi indicata come subappaltante, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Cecchini;
- 2) l'Impresa Primetech S.r.l., Cod. fisc.: 02091610242, con sede in Longare (VI) CAP 36023, via Ghizzole n.35, d'ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Franco Villani

Premesso che

- l'impresa subappaltante deve eseguire l'appalto SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE – MULTISERVIZIO TECNOLOGICO – DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLE ASL ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA LOTTO 4 - 5.per conto del committente So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9, 80143 Napoli NA;
- il contratto principale è stato stipulato in data 29/08/2017;
- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla Primetech S.r.l. Subappaltatrice la parte di contratto riguardante le attività di assistenza tecnica su n.22 UPS (contratto ONMA CM-20-2339-LU), da eseguire presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente "Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore compreso i Presidi Esterni - DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli, compreso i Presidi Esterni – DS 72 P.O. Polla, compreso i Presidi Esterni. Come da elenco allegato.
- che la ditta subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Vicenza al n. 02091610242 del registro delle imprese;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'impresa subappaltante, che ha eseguito i sopralluoghi ed è a conoscenza dello stato degli impianti, affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente la manutenzione dei gruppi elettrogeni da eseguirsi presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla, con i relativi Presidi Esterni, come da elenco allegato. Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della Committenza.

Art. 2 - Prezzi

L'importo del presente contratto di subappalto è pari a € 12.205,00 (dodicimiladuecentocinque/00) complessivi oltre Iva come per legge. Il servizio sarà computato "a misura" sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dal subappaltatore. L'importo si considera fisso e invariabile e non soggetto ad alcuna variazione durante la esecuzione, salvo gli specifici aggiornamenti previsti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 554/1999 e dal D.Lgs 163/2006

I compensi verranno liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante; alla impresa subappaltante faranno capo gli oneri di comunicazione previsti dall'art.18 della legge n. 55/1990.

L'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere i lavori da eseguire in subappalto e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

In caso di mancato raggiungimento del corrispettivo complessivo presunto, le parti convengono che il subappaltante corrisponderà al Subappaltatore esclusivamente l'importo delle attività effettivamente eseguite, come da consuntivi regolarmente approvati

Art. 3 - Oneri a carico della impresa subappaltante

Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice

L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni previste dal contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico

professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: 31 dicembre 2022

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
- le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza.

La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto

La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subappaltante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento (se previsto) e nel relativo piano operativo.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno nel seguente modo: 50% dopo la prima visita e saldo dopo la seconda pagamento a mezzo bonifico bancario 90 gg d.f.f.m.

Art. 8 - Tempi di esecuzione

Data ultimazione lavori 31 dicembre 2022. L'impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'impresa subappaltatrice di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 10 - Recesso dal contratto

È facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

Art. 11 - Foro competente

Il presente contratto è disciplinato dalla normativa italiana e per quanto non previsto nello stesso, le parti fanno espresso rinvio al Codice civile ed alla normativa sui lavori pubblici per quanto applicabile.

In caso di insorgenza di una controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, le parti si obbligano ad esperire - prima di agire giudizialmente - il procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, avanti ad un Organismo ad esso preposto competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Nel caso di mancata definizione della controversia attraverso una composizione amichevole si stabilisce che il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Art. 12 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 ("Gdpr") così come integrato dal d.lgs 196/2006 ed

emendato dal d.lgs 101/2018, la Società subappaltatrice dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Alfredo Cecchini S.r.l. e di aver preso visione dell'informativa disponibile sul sito www.cecchini.eu.

Art. 134 - Clausole finali

La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante (Committente).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Il subappaltatore dichiara di conoscere e di aderire ai principi di anticorruzione, responsabilità sociale nonché ai principi adottati dal modello di gestione redatto in conformità al d.lgs 231/01 consultabile sul sito www.cecchini.eu. Il mancato rispetto dei suddetti principi comporterà l'immediata risoluzione del contratto ed ogni azione conseguente per l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Alfredo Cecchini S.r.l."

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola del presente Contratto è stata oggetto di negoziazione e concertazione e, pertanto, non ricorrono le condizioni di applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..


Roma 30 novembre 2021

Il subappaltante

Alfredo Cecchini srl

L'AMMINISTRATORE

Ing. Paolo Cecchini



Il subappaltatore



Napoli, li 06 maggio 2022

Spett.le

ASL SALERNO

pec: provveditore@pec.aslsalerno.it

pec: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

e p.c.

RTI COOPSERVICE/ALFREDO CECCHINI

Pec: gare.coopservice@legalmail.it

Oggetto: Convenzione “GLOBAL” - Aggiudicazione determinazione n. 68 del 03/04/2017 – RTI COOPSERVICE/ALFREDO CECCHINI SPA – Rep. 56/17 – nulla osta subappalti Bruno srl; Primetech srl

Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 29/08/2017 Rep. 56/17 con il **RTI COOPSERVICE/ALFREDO CECCHINI SPA**, si precisa che la **ALFREDO CECCHINI SPA** ha subappaltato l'esecuzione delle prestazioni di seguito indicate:

- **Bruno srl:** manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e controllo a sei mesi nonché la reperibilità H24 sul cantiere di un tecnico fino alla scadenza del contratto da eseguirsi presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla, con i relativi Presidi Esterni per l'importo di Euro 17.000,00 oltre IVA con decorrenza dalla data di autorizzazione e fino al 31.12.2022.
- **Primetech srl:** manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e controllo a sei mesi nonché la reperibilità H24 sul cantiere di un tecnico fino alla scadenza del contratto da eseguirsi presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente Azienda Sanitaria Locale Salerno DS 60 P.O. Nocera Inferiore – DS 70 P.O. Vallo della

Lucania – Agropoli – DS 72 P.O. Polla, con i relativi Presidi Esterni per l'importo di Euro 12.205,00 oltre Iva e fino al 31.12.2022

Inoltre, si invita l'Azienda Ospedaliera in epigrafe a verificare, ai sensi dell'art. 118, comma 2, n. 2 del D.Lgs 163/2006, che il contratto di subappalto venga depositato almeno 20gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Si invita altresì a verificare che le prestazioni oggetto di subappalto rientrino nel limite del 30% così come previsto dal D.Lgs. 163/2006.

Si precisa, altresì, che la Soresa spa ha provveduto alla verifica della sussistenza in capo alla ditta subappaltatrice, delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis all'appalto in oggetto) e, pertanto, si può procedere alla autorizzazione del subappalto.

Distinti saluti.

Direzione Affari Legali
So.Re.Sa. SpA

